

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE Provincia di Milano

Concessione di Valorizzazione mediante Dialogo Competitivo del COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE "PARCO MATTEI" - FASE 2 -LOTTO 2

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Ente aggiudicatore Comune di San Donato Milanese

Determinazione a contrattare Dirigente Area Territorio Ambiente e Attività produttive nr. 171 del 28/04/2017, efficace.

Struttura Responsabile del Comune di San Donato Milanese Procedimento di Gara

Servizio Opere Pubbliche e Gestione Infrastrutture - Responsabile: Geom. Riccardo Fronzuti – 02/52772529

I) INFORMAZIONI PRINCIPALI

Recapiti Ente Aggiudicatore	Comune di San Donato Milanese Via: C. Battisti n. 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) Mail: comune@comune.sandonatomilanese.mi.it Pec: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it Tel 025772.1 Fax: 025275096 Sito: www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Termine ultimo	
per la presentazione delle offerte	06/06/2017, ore 12.00
Responsabile Unico della Procedura di gara	Ing. Giovanni Biolzi, Dirigente Area Territorio Mail: g.biolzi@comune.sandonatomilanese.mi.it
Tipologia della concessione	Concessione di valorizzazione ex articolo 3-bis del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410. Alla concessione si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016, qualora espressamente richiamate.
Oggetto della Concessione	esecuzione di tutti i lavori di riqualificazione, forniture e prestazioni di servizi necessari per la Valorizzazione del COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE "PARCO MATTEI" - Lotto 2 di proprietà del Comune di San Donato Milanese come meglio precisato nella Deliberazione di Giunta comunale n. 85 DEL 04/04/2017 e nell'allegato documento "Indirizzi per lo sviluppo della progettazione preliminare della Fase 2 - LOTTO 2". • campo polivalente e Palazzina B • campi basket all'aperto. Lo scopo della concessione è la valorizzazione della porzione del complesso immobiliare, mediante interventi di adeguamento funzionale ed impiantistico, per l'utilizzazione del medesimo per lo svolgimento di attività economiche finalizzate alla valorizzazione ed al potenziamento dell'offerta sportiva e ludico-ricreativa. Gli immobili oggetto della concessione saranno affidati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze e diritti di qualsiasi sorta

Durata della concessione	La durata massima della concessione è fissata in anni 15
Importo della concessione	L'importo di riferimento della concessione è preliminarmente valutato in €. 6.140.000,00 (seimilionicentoquarantamila/00) determinato, ai sensi dell'art. 167 c.1 del Dlgs 50.2016, come "fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi".
Apertura delle offerte	Comune di San Donato Milanese, Sala riunioni Area Territorio, piano secondo, 06/06/2017 , ore 15.00
Canone di concessione	Il canone annuo della concessione posto a base d'asta è stabilito in €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA, a decorrere dal 1° anno di concessione. Il concessionario dovrà corrispondere il canone annuo di concessione offerto in sede di gara entro il 31.01 di ogni anno di concessione. Il canone annuo della concessione sarà aggiornato annualmente in misura corrispondente alla variazione verificatasi nell'anno precedente dell'indice ISTAT IFOI.

II) PROCEDURA DI GARA

Procedura APERTA ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. nr. 50/2016

III) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, c. 2, del D.Lgs n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con l'assegnazione di 30 punti per l'offerta economica e 70 punti per l'offerta tecnica che saranno assegnati con applicazione dei parametri e dei punteggi di cui all'allegato documento : All. "C" - "TABELLA DEI CRITERI E DEI RELATIVI PUNTEGGI DI ASSEGNAZIONE".

IV) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna:

- a) ad assumere, a proprio integrale ed esclusivo rischio, il conseguimento dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte dell'Ente concedente, (secondo le procedure di cui al DPR 380/2001, assistite dalla Validazione progettuale ex DLgs 50/2016 e smi) nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi di recupero e/o di ristrutturazione finalizzati all'esercizio delle attività economiche previste nel relativo Piano di gestione presentato in sede di offerta, restando in ogni caso inibita al concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni;
- b) a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli Interventi previsti nel Progetto preliminare tecnico che sarà approvato dall'Ente concedente, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché ogni responsabilità giuridica al riguardo;
- c) ad avvalersi per la redazione del progetto definitivo/esecutivo degli Interventi, di professionisti in possesso di abilitazione all'esercizio della professione e di comprovata esperienza nella progettazione e direzione lavori per interventi analoghi a quelli che si intendono realizzare;
- d) ad avvalersi per l'esecuzione degli Interventi di imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia; qualora il concessionario non sia (direttamente o in ATI) un'impresa in possesso di tutti i requisiti previsti dal Codice dei contratti per l'esecuzione dei lavori, il concessionario dovrà selezionare il soggetto esecutore attraverso le procedure /modalità ad evidenza pubblica previste nel Codice dei Contratti. E' sempre ammesso il subappalto/sub concessione di servizi secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- e) ad esibire all'Ente concedente la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta ultimazione degli Interventi tra cui, a titolo meramente esemplificativo, le certificazioni di collaudo statico, le certificazioni di conformità degli impianti, la documentazione tecnica relativa alle lavorazioni eseguite ed ai materiali impiegati, l'accatastamento;
- f) a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare concesso –nonché al pagamento di tutte le utenze - e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi;

- g) ad esercitare la facoltà d'uso e di godimento del complesso immobiliare per tutta la durata della concessione, nel rispetto della natura e qualità del medesimo, nonché ad assicurare idonee condizioni per la conservazione del bene concesso;
- h) a svolgere a proprio rischio le attività economiche di cui al Piano di riqualificazione,
- i) a corrispondere il canone di concessione offerto in sede di gara, compresi gli adeguamenti annuali, secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;
- j) a tenere indenne l'Ente concedente da ogni danno e responsabilità verso terzi per i danni, di qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili ed alle cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione degli Interventi eseguiti presso il complesso immobiliare o in conseguenza dello svolgimento delle attività economiche previste nel Piano di riqualificazione, conduzione, sviluppo e gestione, conduzione, sviluppo e gestione presentato in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo.

V) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici di seguito indicati:

- a) imprenditori individuali;
- b) società commerciali;
- c) società cooperative;
- d) consorzi.

E' ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Non è consentito, a pena di esclusione, partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente quale componente di un consorzio o di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara quale componente di più consorzi o raggruppamenti temporanei di concorrenti.

VI) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti di ordine generale, come da allegato "A" ISTANZA/DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE ALLA GARA, allegato al presente bando.
- b) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
- c) Requisiti di capacità economico-finanziaria: Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno n.2 primari istituti di credito, attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente, con riferimento alla specifica partecipazione al presente bando ed agli importi di riferimento;
- d) I partecipanti_alla gara dovranno dimostrare di possedere adeguata esperienza negli ULTIMI 10 ANNI per almeno 5 anni in gestione di strutture similari e di avere, in riferimento esclusivamente a tale aspetto, maturato negli ultimi 3 anni un fatturato non inferiore a 1 volta il fatturato annuo presunto quale ricavo di gestione della gestione integrale del Parco o della porzione

di Parco Mattei di cui se ne chiede la concessione, pari a €. 179.390,00= (centosettantanovemilatrecentonovanta/00).

VII) PRESENTAZIONE OFFERTE: TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

Termine presentazione offerte: non più tardi delle ore 12.00 del giorno 06/06/2017 termine oltre il quale non resterà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Indirizzo per trasmissione offerte e modalità di presentazione: Il concorrente dovrà inoltrare all'Ufficio Protocollo del Comune di San Donato Milanese (MI), a mezzo raccomandata postale o mezzo corriere o tramite consegna a mano un PLICO sigillato e firmato sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, portante il nominativo del mittente e l'indicazione:

PROCEDURA APERTA PER: "Concessione di Valorizzazione mediante Dialogo Competitivo del COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE "PARCO MATTEI" - FASE 2 - LOTTO 2" - offerta

Non resterà valida alcuna offerta pervenuta successivamente ad altra già presentata, anche se sostitutiva o aggiuntiva/integrativa, anche se pervenuta entro i termini previsti.

Non si procederà all'apertura dei plichi privi di indicazioni del mittente.

Resta inteso che il recapito del plico a mezzo del servizio postale raccomandato o tramite consegna mediante corriere o a mano all'Ufficio Protocollo, rimane ad esclusivo rischio del mittente e ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione entro il previsto termine perentorio di scadenza, non saranno ammessi reclami.

Lingua utilizzabile: le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere prodotte in lingua italiana.

E' ammessa per i concorrenti la facoltà di presentare offerta in raggruppamento di impresa ai sensi di legge.

In caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo tra imprese, le dichiarazioni e le attestazioni devono essere rese da ciascuna impresa che partecipa al raggruppamento.

All'interno del plico d'invio devono essere contenute numero 3 (tre) buste separate, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati all'esterno la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo della concorrente, nonché riportanti rispettivamente la dicitura:

"Busta A – Documenti per l'ammissione alla gara",

"Busta B – Offerta tecnica",

"Busta C – Offerta economica".

Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l'esclusione dalla gara, tali buste devono contenere obbligatoriamente la documentazione seguente:

VII - BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella presente busta deve essere inserita, a pena di esclusione e fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio, la seguente documentazione.

A. ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA:

redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (All. A e B), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del presente disciplinare) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

L'istanza di partecipazione, con contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, prevederà:

- a) la conferma di quanto attestato e indicato nella dichiarazione sostitutiva presentata in sede di domanda di partecipazione alla gara;
- b) la dichiarazione, specifica, del possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari richiesti dall'Ente concedente al termine della 1° fase e sotto richiamati;
- c) nel caso di avvalimento il concorrente e l'impresa ausiliaria la dichiarazione di rispondenza in solido, nei confronti dell'Ente concedente, dell'adempimento delle prestazioni oggetto della concessione.

B) DOCUMENTAZIONE GENERALE:

- a) Qualora in ATI vi sia un impresa di costruzioni, questa dovrà possedere una Attestazione SOA comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori posti a base di concessione dall'Ente concedente meglio descritti nel documento allegato *Indirizzi per lo sviluppo della progettazione preliminare della Fase 2 LOTTO 2.*
- b) Documentazione, per quest'ultima/e categoria/e, di aver realizzato nell'ultimo quinquennio, una cifra d'affari (ottenuta con lavori mediante attività diretta o indiretta) non inferiore al doppio della cifra relativa alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel documento *Indirizzi per lo sviluppo della progettazione preliminare della Fase 2 LOTTO 2*.
- c) La Società partecipante dovrà infine debitamente documentare di aver avuto negli ultimi 10 anni almeno 5 anni in gestione di strutture similari e di avere, in riferimento esclusivamente a tale aspetto, maturato negli ultimi 3 anni un fatturato non inferiore a 1 volta il fatturato annuo presunto quale ricavo di gestione della gestione integrale del Parco o della porzione di Parco Mattei di cui se ne chiede la concessione, pari a €. 179.390,00= (centosettantanovemilatrecentonovanta/00)
- d) Certificazione del possesso di sistema qualità in originale o copia dichiarata conforme, all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, finalizzata ad usufruire del beneficio della riduzione della cauzione; la presentazione della copia della certificazione di sistema qualità non è necessaria se il relativo possesso risulta dall'attestazione di qualificazione SOA;
- e) Per le Associazioni/raggruppamenti temporanei di imprese:
 - mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento;
 - procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico.
 - è peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.
 - in assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendano riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e

per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento. Tali quote dovranno rimanere fisse ed invariabili per tutta la durata della concessione. La variazione delle suddette quote, se non preventivamente autorizzata dall'Ente concedente, comporterà la risoluzione della concessione senza che nulla abbia a pretendere il raggruppamento concessionario.

g) per i consorzi:

- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del Dpr n. 445/2000;
- delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio.

In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente l'impegno a costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo; la predetta dichiarazione deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio;

- h) dichiarazione su carta intestata dell'Impresa, del Consorzio o della Capogruppo, in caso di associazione temporanea di imprese, in cui si attestino i lavori o le parti di opere pubbliche che si intendono subappaltare;
- i) nel caso di utilizzazione dell'avvalimento, originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui sopra, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49.

La composizione dei raggruppamenti o dei consorzi dovrà rimanere la medesima già dichiarata in sede di istanza di partecipazione alla prima fase, per tutta la durata del procedimento, fino alla stipula del contratto.

B. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI:

autenticata ai sensi DPR n. 445/00, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (All. A e B), distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio "AVVERTENZA" del modello stesso e con allegato un documento di identità del sottoscrittore/i in corso di validità;

C. GARANZIA PROVVISORIA:

di Euro 6.560,00= (seimilacinquecentosessanta/00) pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori posto a base di concessione I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 93 del D.Lgs nr. 50/16.

Nel caso che la cauzione venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari dovrà riportare espressamente la seguente clausola:

la Ditta Offerente rinuncia al heneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile nonchè la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In relazione alla presumibile durata del procedimento, la cauzione dovrà avere una validità di almeno 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Stante la complessità del procedimento, il garante dovrà allegare all'offerta una dichiarazione di disponibilità a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva e/o la stipula della concessione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della concessione qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50 per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo cauzionale ridotto, al di fuori delle ipotesi suddette, comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara.

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

La garanzia dovrà essere presentata in originale.

La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D.Lgs n. 50/16, deve contenere l'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto.

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D.Lgs nr. 50/2016.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve essere estesa a tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

D. Attestazione di presa visione presso il complesso immobiliare oggetto della concessione, rilasciata in sede di sopralluogo dalla Stazione Appaltante.

E. COPIA DELLA PROCURA:

(unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente), anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità valido del sottoscrittore.

E. AVVALIMENTO DEI REQUISITI:

Il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. nr. 50/16 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/16 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

- una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs nr. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. nr. 50/16;
- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del D.Lgs nr. 50/2016 alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico " a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

F. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti ai concorrenti tramite la presente procedura, con esclusione di quelle

afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria stabilita in € 1.000,00.

In tal caso, viene assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, viene richiesta comunque la regolarizzazione, ma non si applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

VII- B) OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà contenere il **Progetto tecnico e gestionale** sottoscritto da tutti i soggetti proponenti l'offerta e che **dovrà essere elaborato coerentemente ed in sviluppo** alle direttive di cui agli *Indirizzi per lo sviluppo della progettazione preliminare della Fase 2 - LOTTO 2* approvati con la Delibera DGC n. 85/2017, costituito da:

- a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art.23 del DLgs 50/2016 complessivo dell'intervento sul lotto 1;
- b) Capitolato Speciale di appalto (sia per la parte relativa ai lavori che per quella inerente la gestione), nel quale dovranno essere recepite le condizioni meglio specificate nella lettera d'invito;
- c) l'eventuale Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza ex art.26 D.Lgs. nr. 81/08, (qualora occorra) o, in alternativa, una dichiarazione del Responsabile della Sicurezza sulla non sussistenza di interferenze durante l'esecuzione del contratto;
- d) Cronoprogramma degli interventi da realizzare e le fasi di esecuzione, fino al collaudo, delle opere realizzate;
- e) Progetto gestionale ovvero una relazione tecnico descrittiva, massimo 5 pagine formato A4 in fronte retro, riguardante le modalità di gestione dell'impianto durante il periodo di validità della concessione (15 anni), comprensivo di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, oneri questi ultimi tutti a carico del concessionario;
- f) relazione di sintesi composta da un massimo di 3 pagine formato A4 in fronte retro, finalizzate ad una migliore valutazione ed attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica.

I concorrenti che nella valutazione dell'offerta tecnica non conseguiranno un punteggio pari ad almeno 40 (quaranta) punti saranno automaticamente esclusi dalla successiva fase di gara. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

L'offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, ne essere subordinata ad alcuna condizione, pena l'esclusione dalla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (ATI o ATS) non ancora costituito l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti o Presidenti, e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti della concessione che verranno eseguite da ciascuna organizzazione.

VII – C) OFFERTA ECONOMICA

- L' "Offerta economica", redatta in carta legale, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa o da suo Procuratore o da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento temporaneo (qualora non costituito), sarà costituita da una busta contenente:
 - a) **Piano Economico Finanziario** dell'investimento e della connessa gestione per l'intera durata della concessione (è ammesso ipotizzarlo per 5 anni estendibili a 15 nel caso di ripetitività delle condizioni/ipotesi), debitamente asseverato nelle forme previste dal D.Lgs. nr. 50/2016.
 - Il Piano Economico Finanziario dovrà essere predisposto sulla base dei seguenti contenuti minimi:
 - prevedere una programmazione di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto (massimo 15 anni);
 - prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione;
 - Si fa presente che una maggiore articolazione ed un maggior dettaglio del piano economico finanziario, consentiranno alla Commissione una valutazione più oggettiva delle offerte economiche.
 - b) **Offerta**, in bollo vigente, incondizionata riportante il canone di concessione offerto, in aumento rispetto a quello posto a base di gara.

VIII) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente:
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

IX) CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

La Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016, procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, oltre che all'escussione della cauzione provvisoria.

X) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Il giorno 06/06/2017 alle ore 15.00, presso la sede del Comune di San Donato Milanese (MI) – Via C. Battisti n. 2, si procederà come segue:

- apertura della busta n. 1 e verifica della rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione prodotta, quale condizione essenziale per l'ammissione alla gara e alla successiva fase di apertura della busta n. 2;
- apertura della busta n. 2 in seduta pubblica per la verifica documentale e poi, separata sede, apposita Commissione tecnica procederà quindi all'esame delle offerte tecniche ammesse e alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi (secondo i parametri indicati nell'Allegato Tabella esplicativa dei criteri di valutazione);
- in seduta pubblica lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e apertura delle offerte economiche per l'attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria.

Data di apertura delle offerte economiche (seconda seduta pubblica): da stabilire – verrà comunicata ai concorrenti tramite e-mail o PEC all'indirizzo indicato nell'istanza/dichiarazione al termine della fase di valutazione del progetto tecnico.

In seguito alla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto, contenute nel plico, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale.

Nel caso in cui non vengano confermate le loro dichiarazioni si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla segnalazione del fatto alle autorità competenti per i provvedimenti di competenza.

XI) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Proposta di aggiudicazione

Il Responsabile della procedura di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione e, a tal fine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs. nr. 50/2016 invia la proposta di aggiudicazione al RUP, trasmettendo a quest'ultimo tutta la documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. nr. 50/2016, prima di avanzare proposta di aggiudicazione definitiva, ci si riserva la facoltà di valutare la presenza di offerte da sottoporre a verifiche di congruità nel caso in cui, in base ad elementi specifici, si ritenga le stesse anormalmente basse. Il procedimento di verifica verrà svolto con tutte le garanzie di contraddittorio ivi previste dal summenzionato art. 97.

Si procederà alla verifica la sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta provvedendo ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico aggiudicatario.

Si procederà inoltre in capo all'aggiudicatario al controllo del possesso dei requisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 D.Lgs. nr. 50/2016, e salvo quanto stabilito all'art. 13, c. 4, L. 180/2011.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico, secondo quanto previsto dall'art. 80, D.Lgs. nr. 50/2016. In tale caso, la Stazione Appaltante, riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria.

L'esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell'aggiudicazione. L'aggiudicazione sarà comunicata conformemente alle previsioni del D.Lgs. nr. 50/2016.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, all'esito positivo dei controlli di cui al successivo paragrafo - Documenti per la stipula del contratto, si procederà alla stipula del contratto di concessione, sulla base dello schema allegato opportunamente rivisto ed ingrato, con l'aggiudicatario.

Ci si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compresa la presente lettera di invito, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'"esecuzione anticipata" anche prima della formalizzazione della concessione, mediante apposito atto di consegna della stessa, che dovrà essere debitamente motivato.

XII) DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

L'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire al Comune di San Donato Milanese, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore della stazione appaltante, secondo le modalità, l'importo e le condizioni indicate nel successivo paragrafo Garanzia fideiussoria definitiva;
- in caso di RTI, la garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere prodotta dall'operatore economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro;
- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;
- copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma), del documento attestante il pagamento, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e mediante utilizzo del modello F23, delle marche da bollo inerenti il contratto;

Inoltre, solo in caso di RTI:

 copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico mandatario, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio; dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), dell'operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese all'atto della presentazione dell'offerta.

Si ricorda che l'aggiudicatario dovrà inoltre produrre:

- a) il progetto definitivo entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara;
- b) il Progetto Esecutivo, il Piano di Sicurezza, il Documento di Valutazione dei Rischi e quant'altro occorra per l'avvio delle prestazioni contrattuali, entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo;

La mancata consegna nel rispetto dei suddetti termini degli elaborati richiesti potrà comportare l'applicazione di una penale pari ad € 250,00= giornaliere, da decurtarsi dalla polizza fideiussoria definitiva.

A richiesta dell'Ente concedente lo stesso aggiudicatario sarà tenuto alla modifica degli aspetti della sua offerta e della conferma degli impegni in essa assunti, a condizione che ciò non determini la modifica di elementi fondamentali dell'offerta o della concessione da affidare, non alteri la concorrenza o non comporti discriminazioni.

Ogni altro documento propedeutico e necessario all'avvio dell'appalto così come sarà richiesto dall'Ufficio contratti del Comune di San Donato Milanese.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, il Comune di San Donato Milanese dichiarerà decaduto l'operatore economico dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Comune di San Donato si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro i termini previsti dalla relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

Ci si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto e dunque sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 53, D.Lgs. nr. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto dall'art. 53 D.Lgs. 50/2016, agli operatori economici che facciano richiesta di accesso.

XIII) STIPULA DEL CONTRATTO

Con l'operatore economico aggiudicatario sarà stipulato, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016 e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

Si rammenta che la sottoscrizione del contratto dovrà avvenire mediante firma digitale delle parti ai sensi del decreto legge n. 179/2012, convertito nella legge nr. 221/2012 e che le spese della sua sottoscrizione sono a carico del concessionario.

XIV) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare:

- 1. <u>polizza assicurativa del progettista</u>, pari al 20% del costo delle opere pubbliche progettate, con un massimo di € 2.500.000,00. Al momento della sottoscrizione del contratto, il progettista dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata al ramo civile generale, contenente l'impegno a rilasciare la polizza con specifico riferimento ai lavori progettati.
- 2. <u>cauzione definitiva</u> a garanzia dell'esatto espletamento degli obblighi derivanti dal contratto, pari al 10% dell'investimento previsto sia per le opere pubbliche che per l'importo relativo alla gestione risultante dall'aggiudicazione;
- 3. <u>Polizza Assicurativa</u> che tenga indenne la Stazione Appaltante dai rischi da esecuzione, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione delle opere pubbliche. Nel caso di infrastrutture o opere in garanzia, la suddetta polizza è sostituita da un'altra che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento;
- 4. <u>Polizza di Responsabilità Civile verso terzi</u> per rischi connessi all'uso degli impianti (con espressa indicazione dell'Amministrazione comunale come terzo) per danni materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi in relazione all'attività di conduzione e gestione, in relazione alle opere pubbliche da realizzare;
- 5. Polizza incendio e atti vandalici nella forma "Incendio in nome e per conto del proprietario" con massimale corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo degli impianti, valutati col valore di mercato, in relazione alle opere pubbliche da realizzare. Le polizze di cui ai punti 4 e 5 dovranno avere validità per tutto il periodo della gestione, fino al verbale di restituzione dell'impianto e delle opere al Comune.

Nel caso il valore delle opere pubbliche oggetto di aggiudicazione definitiva superi la soglia stabilita ai sensi dell'art. 103 comma 8 del D.Lgs. nr. 50/2016, con Decreto Ministeriale del 01/12/00, l'aggiudicatario dovrà altresì presentare una Polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante dai rischi derivanti da rovina parziale o totale dell'opera, o vizi derivanti da gravi difetti di costruzione, con validità decennale, che decorra dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Tali polizze possono essere costituite da una fideiussione:

- bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.;
- assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.);
- rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 58/1998.

La fideiussione deve essere intestata al Comune di San Donato Milanese e possedere i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

- avere validità per un periodo pari alla durata del contratto;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;

- prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.

Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione.

L'importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per l'aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. nr. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. nr. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l'operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascun operatore economico secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

XV)OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancata stipulazione della concessione per causa imputabile all'aggiudicatario, di revocare l'aggiudicazione, interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso la relativa concessione. In questo caso l'Amministrazione provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, e potrà porre a carico della Ditta decaduta le ulteriori spese che dovrà sostenere per una nuova aggiudicazione.

L'impegno dell'Aggiudicataria è valido dal momento e per effetto della presentazione dell'offerta relativa alla seconda fase che sarà vincolata per un periodo di mesi 6, (sei), decorrenti dalla data prevista quale termine di presentazione delle offerte.

L'Amministrazione Comunale rimarrà vincolata solo dopo la data di stipulazione della relativa concessione.

L'Amministrazione in caso di fallimento o di risoluzione della concessione per grave inadempimento dell'originario Concessionario, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

Pertanto l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

XVI) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal

presente disciplinare di gara tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazioni procedura". La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10, D.Lgs. 196/2003.

I dati raccolti possono essere comunicati al personale della Centrale unica di Committenza e del Comune di San Donato Milanese che curano il procedimento di gara, ai componenti del Seggio di Gara e della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990.

Titolari del trattamento, ciascuno per le fasi della procedura di competenza, è il Comune di San Donato Milanese per il tramite del RUP ing. Giovanni Biolzi.

XVII) CONTENZIOSO

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale.

Il Dirigente Ing. Giovanni Biolzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Allegati:

- Allegato "A": modello di istanza di partecipazione;
- Allegato "B": modello di dichiarazione in merito al possesso requisiti di ordine generale degli amministratori con poteri di rappresentanza non firmatari dell'offerta;
- Allegato "C": Criteri di Aggiudicazione;
- Allegato "D" "Indirizzi per lo sviluppo della progettazione preliminare della Fase 2 LOTTO 2".
- Allegato "E" "SCHEMA CONTRATTO CONCESSIONE".